

CITTA' DI LANZO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 64

OGGETTO:**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - Approvazione delle aliquote per l'anno 2018.**

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18 e minuti 30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ASSALTO Ernestina	SINDACO	X	
CASASSA Fabrizio	VICE SINDACO	X	
VIANZONE Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
ZANELLATO Erika	CONSIGLIERE	X	
LAMBERTO Cesare	CONSIGLIERE	X	
LORIA Domenico	CONSIGLIERE	X	
GISOLO Paolo	CONSIGLIERE	X	
MUSONI Michela	CONSIGLIERE	X	
VOTTERO BERNARDINA Fabrizio	CONSIGLIERE	X	
NICOLA Maria Federica	CONSIGLIERE	X	
CICCALDO Domenico	CONSIGLIERE		X
FIORE Deborah	CONSIGLIERE	X	
FIorentino Francesco	CONSIGLIERE	X	

Totale 12 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA CONCETTA CHISARI

Assume la presidenza il Signor ERNESTINA ASSALTO nella sua qualità di SINDACO

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco relazione in merito all'ottavo punto all'Ordine del giorno;

Esaminata la proposta presentata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile ;

I Consiglieri FIORE Deborah, FIORENTINO Francesco e NICOLA Maria Margherita comunicano la loro astensione.

Con 9 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e 9 votanti in forma palese ,

DELIBERA

Di approvare la proposta presentata n. 64/2017.

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web:

www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune cliccando alla voce Consiglio Comunale on line.



CITTÀ DI LANZO TORINESE

C.A.P. 10074 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0123.300.400 – Fax 0123.27.420

PROPOSTA N. 64

Al Consiglio Comunale
del 21/12/2017

OGGETTO: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018: CONFERMA ALIQUOTE.

RICHIAMATO l'art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 703 a 731 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono, tra l'altro, specifiche disposizioni relative all'IMU;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, secondo il quale il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ATTESO che con la legge 208/2015, sono state apportate modifiche alla normativa relativa alle componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) ed in particolare si è stabilita la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il D.M. del 29 novembre 2017 con cui è stato disposto il differimento al 28/02/2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con il quale si è stabilito che “..... per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147....”

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), attraverso la modifica del sopra richiamato comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali con esclusione della tassa sui rifiuti (TARI)

- che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, il disegno di bilancio 2018, in corso di approvazione, estende il suddetto blocco anche all'anno 2018 con esclusione della tassa rifiuti (TARI)

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote IMU approvate per l'anno 2015 e già confermate per gli anni 2016 e 2017

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
Regime ordinario dell'imposta esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali D e C3	10,2
Fabbricati classificati in categoria D e C3	7,6
Aree fabbricabili	10,2
Unità abitativa adibita ad abitazione principale per le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) - detrazione 200,00 euro	4

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000 – dei Responsabili del Settore Contabile e del Settore Tributi per la regolarità tecnico/contabile;

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati,

DELIBERA

di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nella premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) deliberate per l'anno 2015, 2016 e 2017 meglio specificate nel prospetto seguente:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
Regime ordinario dell'imposta esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali D e C3	10,2
Fabbricati classificati in categoria D e C3	7,6

Aree fabbricabili	10,2
Unità abitativa adibita ad abitazione principale per le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) - detrazione 200,00 euro	4

- 1) di dare atto che tra gli immobili non soggetti all'imposta municipale propria (IMU) vi sono:
 - le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
 - i terreni agricoli;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè, che l'art. 10 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale;
- 2) di dare atto che ai fini IMU è ridotta del 50% la base imponibile delle unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, entro i termini di legge, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
ASSALTO Ernestina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT.SSA CONCETTA CHISARI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, su conforme dichiarazione del Messo, viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267), con decorrenza dal 29/12/2017

Il responsabile delle pubblicazioni
Firmato digitalmente
Alessandro Cima

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT.SSA CONCETTA CHISARI